DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1980

che stabilisce il programma di tabelle e definizioni relative alle indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole

(80/764/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, ai termini dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, gli Stati membri comunicano i risultati delle indagini intermedie sotto forma di un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 8 di detto regolamento ;

considerando che, per assicurare la comparabilità dei dati contenuti nelle tabelle, è opportuno fissare alcune definizioni relative alle indagini intermedie ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 357/79, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati di cui a detto articolo 6 sotto forma di un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 8 di detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La forma del programma di tabelle per le indagini intermedie sulle superfici viticole e per i dati di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 357/79 è stabilita conformemente all'allegato I.

Articolo 2

Le definizioni relative alle indagini intermedie sono stabilite conformemente all'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1980.

Per la Commissione

François-Xavier ORTOLI

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124

ALLEGATO I

TABELLA 5

SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE E PER CLASSI DI RENDIMENTO (ha)

Unità geografica	Totale	Per la produziione di v.q.p.r.d.				
		Totale	Classi di rendimento			
			I	II	III	IV
	1	2	3	4	5	6
In produzione						
Non ancora in produzione			(*)	(*)	(*)	(*)

Unità geografica	Per la produzione di altri vini					
	Totale	Classi di rendimento				
		I	II	III	IV	V
	7	8	9	10	11	12
In produzione						
Non ancora in produzione		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Facoltativo.

TABELLA 6

VARIAZIONI DELLE SUPERFICI VITICOLE COLTIVATE A VARIETÀ DI UVE DA VINO SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE E CLASSI DI RENDIMENTO NEL CORSO DELLA CAMPAGNA VITICOLA 19../...., IN HA

Situazione alla fine della campagna viticola Variazione per unità geografica	Totale	Per la produzione di v.q.p.r.d.				
		Totale	Classi di rendimento			
			I	II	III	IV
	1	2	3	4	5	6
Estirpate o abbandonate						
Piantate			(*)	(*)	(*)	(*)
Ripiantate			(*)	(*)	(*)	(*)

Situazione alla fine della campagna viticola Variazioni per unità geografica	Per la produzione di altri vini					
	Totale	Classi di rendimento				
		I	II	III	IV	V
	7	8	9	10	11	12
Estirpate o abbandonate						
Piantate		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Ripiantate		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Facoltativo.

TABELLA 7

PRODUZIONE IN HL DELLA SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO PER CLASSI DI RENDIMENTO E TITOLO ALCOLOMETRICO NATURALE MEDIO STIMATE SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE PER LA CAMPAGNA VITICOLA 19../...

Unità geografica	Per la produzione di v.q.p.r.d.				
	Produzione in hl di mosto d'uva o di vino				Titolo alcolometrico naturale medio in % vol o densità media in °Oechsle
	Classi di rendimento				
	I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5

Unità geografica	Per la produzione di altri vini					
	Produzione in hl di mosto d'uva o di vino					Titolo alcolometrico naturale medio in % vol o densità media in °Oechsle
	Classi di rendimento					
	I	II	III	IV	V	
	6	7	8	9	10	11

TABELLA 8

STIMA DELL'EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE DELLE SUPERFICI COLTIVATE A UVA DA VINO SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE E SECONDO CLASSE DI RENDIMENTO TRA LE CAMPAGNE VITICOLE 19../ E 19....

Unità geografica	Variazione della produzione (± %) tra 19../.... e 19../....			
	Per la produzione di v.q.p.r.d.			
	Classi di rendimento			
	I	II	III	IV
	1	2	3	4

Unità geografica	Variazione della produzione (± %) tra 19../.... e 19../....				
	Per la produzione di altri vini				
	Classi di rendimento				
	I	II	III	IV	V
	5	6	7	8	9

ALLEGATO II

Ai sensi della presente decisione, s'intende per :

a) azienda :

un'unità tecnico-economica, soggetta ad una gestione unitaria, che produce prodotti agricoli ;

b) superficie viticola coltivata :

l'insieme delle superfici vitate, in produzione e non ancora in produzione, destinate alla produzione di uva e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, che sono state regolarmente sottoposte alle pratiche colturali per ottenere un prodotto commerciabile ;

c) superfici coltivate a varietà di uve da vino per v.q.p.r.d. ;

superfici, coltivate a varietà di uve da vino, atte alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), che rispondono alle norme del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (1), alle disposizioni stabilite in applicazione del medesimo e, inoltre, alle disposizioni nazionali stabilite in applicazione dell'articolo 19 dello stesso regolamento ;

d) superfici coltivate a varietà di uve da vino per altri vini :

superfici, coltivate a varietà di uve da vino, destinate alla produzione di vini che non siano v.q.p.r.d. ;

e) campagna viticola :

la campagna viticola inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto ;

f) varietà di uve da vino :

vedi le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (2) ;

g) estirpazione :

l'eliminazione completa di tutti i ceppi di vite che si trovano su un terreno piantato a vite ;

h) abbandono :

la cessazione di regolari pratiche colturali per ottenere un prodotto commerciabile nelle superfici vitate ;

i) impianto :

la messa in dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la sostituzione di un vigneto di piante madri di portinnesto ;

l) diritto di reimpianto :

il diritto di realizzare, su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 337/79 un impianto a vite durante 8 campagne successive a quella in cui ha avuto luogo una estirpazione regolarmente dichiarata ;

m) reimpianto :

l'impianto di viti effettuato in virtù d'un diritto di reimpianto ;

n) nuovo impianto :

un impianto di viti che non corrisponde alla definizione di reimpianto di cui alla lettera m).

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.